









"Santa Teresa del Bambino Gesù"

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Ospitalità

> Via Umberto, 203 – tel.0922.877053 92023 – Campobello di Licata (AG)

Web: www.casasantateresa.it - email: santateresabg1941@libero.it

Pec: santateresabg@pec.it

Riconosciuto istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art.1 della legge 17 luglio 1990 n.6972, con decreto dell'Assessore Regionale degli Enti Locali n.634/Gr IX-S.S. del 12 novembre 1987

Verbale di deliberazione del Commissario straordinario esecutivo ai sensi dell'art. 68 L.R. 10/99 così come modificato dall'art.21 c.14 della L.R. 19/2005

Delibera nº 61 del 29/12/2020

Oggetto:

Approvazione programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022

L'anno 2020 addì ventinove del mese di dicembre in Campobello di Licata, nei locali dell'Ipab, Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, il Commissario Straordinario Prof. Filippo Messana nominato con D.A. n.30/Gab. del 17.04.2020 dall'Assessore Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario/Direttore dell'Ipab, avv. Pietro Amorosia, ha adottato la presente delibera:

Il Commissario Straordinario

Visto l'ultimo DPCM che limita l'accesso alle strutture sanitarie e nella fattispecie nei luoghi ove insistono persone anziane, ritiene che la presente deliberazione venga adottata in video conferenza su piattaforma telematica causa emergenza covid-19.

Premesso che l'art.21, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante il "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 1000 n. 328"..., reca una "Disposizione transitoria", che in particolare, riafferma l'abrogazione della L. n.6972/1890 alla data di entrata in vigore del decreto stesso, precisandosi che: "Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Allo scopo di evitare il verificarsi di momenti di assenza di copertura normativa, dunque, fino alla conclusione delle operazioni di trasformazione delle IPAB, alle medesime istituzioni continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti che non contrastino con i principi della libertà dell'assistenza e della legge n.328/2000.

Con riferimento specifico alla Regione siciliana, va brevemente ricordato che la Regione siciliana ha la competenza esclusiva nella materia individuata dalla lettera m) dell'art.14 dello Statuto come "pubblica beneficenza e opere pie";

in attuazione dell'art.14, lett. m) dello Statuto, il D.P.R 30 agosto 1975, n.636 ha disposto il trasferimento in capo all'Amministrazione regionale delle competenze amministrative già attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dalle successive modificazioni ed integrazioni alla legge stessa, in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia (art.1, primo comma);

con la l.r. 9 maggio 1986, n.22 il legislatore regionale ha provveduto al "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia", dettando al Titolo V "Disposizioni sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)" concernenti la privatizzazione delle IPAB (art.30); le IPAB che non hanno caratteristiche di enti privati e, segnatamente, l'utilizzazione delle loro strutture (art.31); la riconversione delle strutture (art.32); la fusione ed estinzione delle IPAB proprietarie di strutture non utilizzabili e non riconvertibili (art.34).

infine, con D.P.Reg. 4 novembre 2002 sono state dettate "Linee-guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana", in cui si dà atto che la piena attuazione della legge n.328/2000, nel quadro di una più ampia ridefinizione del sistema dei servizi socio-sanitari della Regione, necessita di interventi legislativi che riguarderanno, tra l'altro, una "legge di riordino delle IPAB" (v. punto 4.1).

Al punto 4.10 viene poi stabilito che "*Il riordino delle II.PP.AA.BB. viene disciplinato dal decreto legislativo n.207/2001, in considerazione dell'art.10 della legge n.328/2000*" e vengono, in particolare, richiamati i principi della trasformazione in aziende di servizi e della possibilità di fusione.

Alla luce di quanto suesposto, con specifico riferimento alle norme applicabili si ritiene altresì utile osservare che in diverse occasioni i magistrati contabili, considerata la tipicità di questi particolari enti pubblici, visibile anche nella specifica disciplina della spesa ed, in particolare, di quella di carattere rigido, concernente il personale, hanno escluso, sia pure nella riferita cornice della finanza pubblica allargata, una assimilabilità tout court agli enti locali.

Premesso che l'art. 39, coma 1 e 9 della legge 27/12/1997 n. 449, prevede che al fine di assicurare e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con la disponibilità finanziarie e di bilancio, le Amministrazioni pubbliche sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;

Che l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. N. 165/2001, prevede che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale;

VISTO il D.Lgs. 75/2017 che ha integrato e modificato il predetto D.Lgs. 165/2000;

RICHIAMATO in particolar modo l'art.4 del succitato D.Lgs. 75/2017 che testualmente recita: "all'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale";
- b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"comma 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'art.1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale nei contratti collettivi nazionali;

"comma 2. Omissis;

comma 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art.6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'art.2, comma 10bis, del D.Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

comma 4 e seguenti Omissis;

RICHIAMATO l'art.3 della L.R. 29/12/2016 n.27 e s.m.i., contenente "disposizioni in materia di autonomie e per la stabilizzazione del personale precario";

CHE l'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni ispirano la loro organizzazione alla funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

CONSIDERATO Che il terzo settore rappresenta un'importante realtà per il territorio in cui opera l'Istituzione, sia sotto il profilo sociale, per la natura dei servizi svolti, che sotto il profilo occupazionale;

CONSIDERATO che è necessario promuovere un modello economico socialmente responsabile in grado di conciliare la crescita economica con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, quali, ad esempio, l'incremento occupazionale e l'inclusione e integrazione sociale;

CONSIDERATO che per assicurare la continuità dell'assistenza agli ospiti dell'Istituto, stante la carenza delle unità di personale in organico, si ritiene necessario procedere alla copertura di taluni posti vacanti in dotazione organica, seppur a tempo parziale e determinato, quali assunzioni stagionali o comunque straordinarie;

CONSIDERATO che l'IPAB è responsabile del trattamento economico e giuridico dei Lavoratori a tempo indeterminato, così come rimane titolare degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, compresi quelli legati alle dichiarazioni fiscali;

CONSIDERATO che per il raggiungimento delle finalità istituzionali questo Ente svolge servizi previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, riguardanti l'attività di Casa di Riposo erogando prestazioni socio assistenziali in favore di persone anziane;

CONSIDERATO che la circolare 17 febbraio 2003, n. 2, dispone sull' autorizzazione per l'esercizio di attività connesse alla gestione di strutture residenziali - Comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate - Presenze di utenti paganti in proprio all'interno di strutture convenzionate non aventi finalità lucrative - Standards per strutture private iscritte agli albi comunali;

CONSIDERATO che con il D.R.S. 384 del 06/03/2017 a questo Ente è stata autorizzata la ricettività fino a n. 58 posti letti;

CONSIDERATO che la sopra richiamata circolare per le Strutture residenziali per anziani e disabili iscritte negli albi comunali (art. 27, legge regionale n. 22/86) nell'intento di assicurare all'utenza ulteriori elementi di sicurezza e di qualità del servizio, prevede, tra l'altro i requisiti organizzativi e funzionali;

CONSIDERATO che ai sensi della prefata circolare ai fini dell'iscrizione è richiesta la presenza, anche in convenzione, di talune delle seguenti figure professionali, sociali e sanitarie in relazione alla tipologia ed ai bisogni dell'utenza e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro:

- 1 collaboratore amministrativo ctg. B 18h
- 1 infermiere professionale ctg. C 24h
- 1 Ragioniere economo ctg. C 24h
- 1 unità addetta ai servizi di cucina o Aiuto Cuoco ctg. B 24h

RITENUTO che i suddetti posti sono in atto vacanti, come da dotazione organica vigente, e che per motivi di stabilità economico finanziaria si intende procedere alla loro copertura solo in modalità part time, a tempo determinato, e per anni uno, con possibilità di rinnovo per un altro anno, quali assunzioni stagionali ovvero straordinarie, dirette alla salvaguardia degli standards minimi e dei livelli essenziali per l'utenza, oltre che scongiurare eventuali interruzioni di pubblico servizio;

VISTO il vigente CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali;

CONSIDERATO in particolare l'intento di assicurare all'utenza ulteriori elementi di sicurezza e di qualità del servizio, tenuto conto dell'elevato numero di ospiti non autosufficienti;

CONSIDERATO che il numero degli ospiti presso l'ente è soggetto ad oscillazioni frequenti, sia per la frequenza di decessi che per dinamiche di mercato;

CONSIDERATO che occorre coprire il servizio con la presenza di operatori per H24 distribuiti in tre turni di lavoro contrattuale di ore 6 e assicurare all'utenza ulteriori elementi di sicurezza con la presenza di operatori notturni proporzionati al numero degli ospiti;

RITENUTO che l'oscillazione sopra richiamata non consente di definire un organigramma funzionale determinato nel numero delle figure da utilizzare, ma un organigramma funzionale dipendente dalle frequenti oscillazioni del numero degli ospiti;

RITENUTO che le disposizioni sopra richiamate sono riferibili a n. 20 ospiti e tenuto conto che il numero degli ospiti massimo non può comunque superare n. 58 unità e che il CCNL consente l'orario multiperiodale che consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto;

PRESO ATTO che questo Ipab non è nelle condizioni economiche di poter sopperire a tutte le vacanze in organico, a cui oggi fa fronte a mezzo collaborazioni esterne ritenute meno dispendiose;

RITENUTA tuttavia necessaria ogni iniziativa volta ad assicurare la "continuità aziendale", e la capacità dell'IPAB di continuare a **costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di servizi alla persona anziana per un prevedibile arco temporale futuro;

Per quanto sopra premesso e considerato, tenuto conto, altresì, delle particolari caratteristiche e condizioni gestionali dell'IPAB Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi agli ospiti;

ADOTTATA in questa sede, ai sensi dell'art. 33 dlgs 165/2001, una ricognizione annuale delle situazioni di eccedenza o sovrannumero, e rilevata l'assoluta carenza di organico atteso che dei complessivi n 22 posti in organico, solo n.7 risultano al momento coperti;

VISTO il CCNL delle Funzioni locali per il triennio 2016/18 sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO l'art. 68 della legge regionale n°10/99 così come modificato dalla lr. 19/2005 sul controllo degli atti delle Ipab;

CONSIDERATO che questo Ente ha adottato con deliberazione commissariale n. 47 del 21/10/2020 il Rendiconto della Gestione o Conto Consuntivo anno 2019;

CONSIDERATO che questo Ente ha adottato con deliberazione n. 55 del 10/12/2020 il Bilancio di Previsione 2020, e bilancio pluriennale 2020/2022;

PRESO ATTO che la presente programmazione assunzionale si pone in linea con gli strumenti finanziari e contabili sopra menzionati;

VISTA la normativa assunzionale vigente, in specie: art. 39 L. 449/1997 – Art. 91 TUEL- Art. 6 DLgs. 165/2001- art 33 dlgs 165/2001 – Art. 19 L.448/2001- DLgs 75/2017 – art 3 comma 3 L.59/2019- se ed in quanto applicabili a questo Ente;

DATO ATTO che in questo ente sono in corso le procedure dirette a verificare l'ottemperanza all'obbligo di contenimento delle spese di cui all'art. 1, comma 557, L.296/06 e s.m.i., il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, nonché la non deficitarietà strutturale dell'ente;

RITENUTO, nelle more di definizione di dette verifiche obbligatorie e propedeutiche alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, provvedere alla programmazione della assunzione di figure ritenute essenziali ed infungibili, seppur part time ed a tempo determinato (Corte Conti sez. Autonomie delibera 1/2017);

RILEVATO infatti come le assunzioni a tempo determinato, o altre forme di flessibilità (assunzioni straordinarie o stagionali), non soggiacciono ai limiti e vincoli di cui all'art. 9 comma 28 DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, e s.m.i.

PRESO ATTO infine che trattasi di assunzioni di natura stagionale (12 mesi) i cui oneri sono integralmente a carico di risorse già presenti nel bilancio di previsione a causa della contestuale cessazione degli incarichi di collaborazione esterna in essere, nonché per *turn over* del personale in servizio prossimo alla quiescenza, nonché per il progressivo contenimento della spesa del personale dovuto alla esternalizzazione con decorrenza 1/12/2020 del servizio integrato di assistenza tutelare e servizi connessi per la funzionalità dell'Ipab;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene sottoposto ad accertamento e verifica a cura del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 19 comma 8 L.448/2001;

DELIBERA

- 1. **Di adottare** ai sensi dell'art. 33 dlgs 165/2001, una ricognizione annuale delle situazioni di eccedenza o sovrannumero, rilevando l'assoluta carenza di organico per copertura di n 7 posti rispetto ai n.22 complessivi previsti nel vigente organigramma;
- **2. Determinare** il fabbisogno assunzionale triennale 2020/2022, in coerenza col Bilancio di previsione 2020/2022, nell'invarianza numerica, come di seguito:

PERSONALE STAGIONALE PER 12 MESI, A TEMPO DETERMINATO E PART TIME – ANNUALITA' 2021

n. 1 collaboratore amministrativo - ctg. B - 18h

n. 1 infermiere professionale - ctg. C - 24h

n. 1 Ragioniere economo – ctg. C – 24h

n. 1 unità addetta ai servizi di cucina o Aiuto Cuoco - ctq B - 24h

DARE ATTO che dette forme assunzionali si intendono transitorie ed eccezionali, finalizzate a garantire i livelli minimi di assistenza e gli standards qualitativi della struttura, per mesi 12, rinnovabili alla ricorrenza dei presupposti giuridici ed economici;

DETERMINARE in €.73.774,41 la complessiva spesa annua occorrente per fronteggiare dette assunzioni a tempo determinato, dando contestuale atto del progressivo contenimento di spesa per la presenza in bilancio delle relative risorse, a

causa della contestuale cessazione degli incarichi di collaborazione esterna in essere, nonché per il *turn ove*r del personale in servizio prossimo alla quiescenza, nonché per risparmio dei costi dovuto alla esternalizzazione con decorrenza 1/12/2020 del servizio integrato di assistenza tutelare e servizi connessi per la funzionalità dell'Ipab;

Riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze eccezionali e/o mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione ed alla relativa pianificazione per l'anno in corso;

Imputare la complessiva spesa, pari a €.73.774,41 sul pertinente int/cap.-----del bilancio di previsione 2020/2022, pluriennale esercizio finanziario 2021, dando atto della sostenibilità della spesa come da certificazione del Revisore Unico dei Conti;

- 1. **Dare atto** che la presente Delibera è soggetta a controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art.21,comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e sarà inviata all'organo di competente in allegato con il Bilancio preventivo;
- 2. Inviare copia della deliberazione alle OO.SS. territorialmente competenti;
- **3. Il presente provvedimento** sarà pubblicato sul sito informatico dell'Ipab, ai sensi del c. 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.e i.

Parere:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione sopraccitata, ai sensi e per gli effetti all'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Il Segretario/Direttore f.to avv Pietro Amorosia

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario/Direttore f.to avv Pietro Amorosia

Il Commissario Straordinario f.to Prof. Pflippo Messana

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE

ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 22/2008 così come modificato dall'art.6 della legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015

Il Segretario/Direttore attesta che questa delibera è stata affissa all'albo pretorio dell'Ipab nonché sul sito internet dal 29.12.2020 al 12.01.2021, registro pubblicazioni n° 128/2020

La presente delibera è soggetta a controllo, pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 14 della legge regionale n.19 del 22 dicembre 2005, viene trasmessa all'Organo di competenza.

Campobello di Licata 29 dicembre 2020

Il Segretario/Direttore

f.to dott. avv Pietro Amorosia